C I T T À D I T O R I N O

INTERPELLANZA: "SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E DISABILI: NELLA CAPITALE DEL CINEMA SI GIRA SEMPRE IL SOLITO FILM?" PRESENTATA IN DATA 21 FEBBRAIO 2020 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO

che da alcuni anni la ditta Tundo Vincenzo S.p.A. (già Tundo Vincenzo S.r.l.) ha in affidamento dal Comune di Torino il servizio di trasporto disabili nei presidi diurni a gestione comunale;

RILEVATO CHE

- il 21 dicembre 2018 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara (Procedura aperta n. 98) per il nuovo affidamento servizio di trasporto scolastico e per disabili, per il relativo servizio di accompagnamento e gestione amministrativa integrata;
- l'appalto era suddiviso in 10 lotti;
- la procedura aperta si concludeva con l'aggiudicazione, avvenuta in data 1 marzo 2019, dei lotti numeri 8 (gestione amministrativa) e 10 (servizio di accompagnamento);
- nelle more dell'indizione della nuova procedura per l'assegnazione dei lotti andati deserti e al fine di garantire il servizio di trasporto per gli utenti disabili in ottemperanza alle prescrizioni della Legge n. 104/1992 (che sancisce il diritto dei disabili all'integrazione sociale), con la determinazione dirigenziale n. 102 del 12 febbraio 2019 (mecc. 2019 00631/119) veniva concessa una proroga tecnica alla ditta Tundo Vincenzo S.p.A. fino al 31 maggio 2019;
- ai fini dell'assegnazione dei lotti rimanenti l'Amministrazione decideva di intraprendere l'iter della procedura negoziata;
- in esito a tale procedura si giungeva alla nuova assegnazione del servizio di trasporto scolastico e disabili alla ditta Tundo S.p.A.;

TENUTO CONTO

che l'articolo 105 ("Subappalto"), comma 13, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, enuncia che: "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.";

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:

1) se l'Amministrazione abbia agito in ossequio al disposto dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (sopra richiamato) in tema di pagamenti ai subappaltatori e, qualora ciò non sia sempre accaduto, quali siano le motivazioni;
2) se all'Amministrazione risultino ritardi nei pagamenti da parte di Tundo S.p.A. per l'appalto in corso e se risultino sanate tutte le pendenze di quello precedente (sia verso i dipendenti sia verso i subappaltatori);
3) se l'Amministrazione abbia svolto le opportune indagini conoscitive circa la vetustà dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto e se sia in possesso di copia delle carte di circolazione;
4) se l'Amministrazione abbia svolto le opportune verifiche in merito al possesso di determinati requisiti professionali da parte degli accompagnatori e se siano previsti strumenti per accertarne gli aspetti comportamentali e qualitativi nello svolgimento del servizio;
5) se, considerate le penali inflitte dal Comune a Tundo S.p.A. dal 2016 ad oggi per le inadempienze/inefficienze del servizio di trasporto e tenuto conto che alle famiglie non sono stati erogati né rimborsi né servizi alternativi, l'Amministrazione sia in grado di impegnare/creare un capitolo del bilancio dell'Ente per accogliere gli importi delle penali e per destinarli a ristorare le famiglie con rimborsi e/o servizi alternativi.

F.to Silvio Magliano